



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 19 DEL 28-06-21

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 21:00, si è riunito presso la sala consiliare il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	A
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	A
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[5] Presenti n.[6]

Favorevoli 6

Contrari 0

Astenuti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PRIMUCCI RICCARDO
ZAMPONI GIUSEPPE
PAGLIONI LUCIA

Illustra la dott.ssa Santina Barboni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);

Visto l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI;

Considerato che l'art.52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato il vigente Regolamento TARI approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell'22 settembre 2014 e successivamente emendato con delibera di Consiglio n. 9 del 31 luglio 2015;

Dato atto che il D.Lgs n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione Europea, in particolare la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha apportato importanti modifiche al D.Lgs n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

Considerato che il D.Lgs 116/2020 è intervenuto in particolare:

- sull'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter, la definizione di rifiuti urbani, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei rifiuti assimilati;
- sull'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- sull'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venir meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex.lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria;
- sul comma 2-bis dell'art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- sull'art. 238, comma 10 del TUA, che disciplina la c.d. tariffa integrale ambientale o TIA2, soppressa dall'art.14, comma 46, del D.L. n. 201 del 2011, tale da richiedere una

opportuna correzione normativa. La disposizione introdotta prevede che utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati a recupero mediante **attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; **Preso atto** che è abrogata la possibilità dei comuni di regolamentare l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuti urbano di matrice comunitaria;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a partire dal 1 gennaio 2021”*;

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente Regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TUA) appena richiamate;

Vista la proposta avente ad oggetto le modifiche e le integrazioni al regolamento comunale TARI (risultanti nella bozza di regolamento di cui all'**allegato n. 1**), riportate in colore rosso, riguardanti in particolare i seguenti articoli del regolamento attualmente vigente:

- art. 3 – Gestione dei rifiuti;
- art. 4 – Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali: modifiche alla rubrica dell'articolo; sostituzione del comma 1; modifica al comma 2; inserimento del comma 3bis (a seguito dello spostamento dall'art. 5 del vigente regolamento); inserimento dei commi 4 e 5;
- art. 5 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo (articolo interamente sostituito) il comma 2 è stato spostato ed inserito nell'art. 4, con indicazione “comma 3-bis”;
- art. 5-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (articolo inserito *ex novo*);
- art. 20 – Tariffa giornaliera di smaltimento;

Preso atto che l'art. 30 del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, dispone che *« la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»*;

Vista Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art.1, commi da 816 a 847 che istituisce il Canone Unico Patrimoniale;

Visto l'art. 1, comma 838, della legge n. 160/2019 che stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche destinate ai mercati sostituisca anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Dato atto, inoltre, che per quanto non espressamente previsto, dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Considerato che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Considerato che l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021 «*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria numero 9 del 25 giugno 2021;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 6;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo presente;
- 2) Di prendere atto delle modifiche e integrazioni al regolamento TARI, risultanti nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, riportate in colore rosso;
- 3) Di approvare l'allegato n. 1 e conseguentemente di modificare ed integrare il Regolamento disciplinante la Tassa sui rifiuti (TARI), come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, articolato approvato originariamente con la delibera di Consiglio Comunale 20 dell'22 settembre 2014 e successivamente emendato con delibera di Consiglio numero 9 del 31 luglio 2015;
- 4) Di dare atto che la parola “*assimilati*” viene meno ai sensi del decreto legislativo n. 116/2020;
- 5) Di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Quindi, stante l'urgenza di consentire all'Ente la necessaria operatività gestionale, con successiva votazione resa in forma palese da n. 6 consiglieri presenti e di cui n. 6 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 6;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14-06-2021

Il Responsabile del servizio
Trojani Fabio

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14-06-2021

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 151.

Poggio S. Vicino li 16-07-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-07-2021 al 31-07-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 31-07-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio